

COMUNE DI VARAPODIO SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI VARAPODIO II ANNUALITA'

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la delibera n.09 del 15.02.2022, con al quale la Giunta Comunale ha preso atto delle disposizioni dettate dal DPCM 24/9/2020, attivando l'azione di sostegno prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), prevista dal decreto;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese **anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19**, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 25.457,00 a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

Comune	2020	2021	2022
VARAPODIO	38.185,00	25.457,00	25.457,00

L'erogazione dei contributi verrà effettuata, salvo proroghe a causa di forma maggiore, entro giorni 60 dalla data di valutazione delle istanze ed è, comunque, subordinata all'effettivo trasferimento dei fondi assegnati con il Decreto 73/2023.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108;
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune di Varapodio assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPCM 24 settembre 2020, i beneficiari del presente Avviso sono:

- le piccole e microimprese, già costituite ed operanti nell'anno 2019 e che hanno subito sospensione o contrazione della propria attività per effetto del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.P.C.M. 22.03.2020, che svolgono, alla data della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale e abbiano sede legale o una unità operativa ubicata nel territorio

del Comune di Varapodio, ovvero abbiano intrapreso nuove attività economiche nel territorio comunale nel corso degli anni 2020 e 2021;

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali attestati tramite certificazione DURC in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso si accertasse la posizione irregolare in materia contributiva si procederà ad intervento sostitutivo ai sensi del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 con versamento dell'importo eventualmente riconosciuto al termine dell'istruttoria del procedimento direttamente all'Inps, Inail e, in caso, anche alle Casse edili. La regolarità deve, comunque, essere posseduta anche al momento della liquidazione dell'eventuale contributo riconosciuto.
- non sono debentrici nei confronti del Comune di Varapodio oppure, nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Varapodio, siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante **pena la restituzione degli aiuti eventualmente già erogati nell'annualità precedente e l'esclusione dai contributi per la terza annualità.**

Ai sensi della vigente normativa si definisce micro-impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando

Secondo quanto specificato dalle relative FAQ ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione:

“Ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, le attività economiche destinatarie sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della “materia commercio” contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.”

“Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'art. 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola”. Non sono comprese tra le attività commerciali esercitate dalle imprese agricole, a titolo esemplificativo la vendita del latte, del formaggio, dei prodotti agricoli quali frutta e verdura.

2. Sono espressamente escluse dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:

- Tutte le attività svolte in regime di libera professione;
- Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- Società per Azioni;
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- Farmacie;
- Cod. ATECO 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
- Cod. ATECO 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse;

ARTICOLO 5 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE

L'erogazione di contributi a fondo perduto relativamente all'anno 2021 è concesso in relazione alle spese di gestione, ivi comprese le spese relative alla ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività, artigianali e commerciali.

Altresi, verrà riconosciuto il contributo minimo di cui al successivo punto a) alle start-up che abbiano avviato l'attività nel corso del 2021 e siano tutt'ora in attività.

Rientrano tra tali spese l'acquisto di materie prime, materiali di consumo, utenze varie (telefono, gas, energia elettrica, acqua e rifiuti), spese per la sanificazione dei locali, spese per consulenze, canoni di locazione, canoni leasing, spese per il personale ivi compresa la formazione, garanzie assicurative. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) risulta ammissibile solo se rientrante tra i costi non recuperabili.

Ogni impresa può presentare un'unica richiesta di contributo.

Il fondo è complessivamente pari a euro 25.457,00

I contributi di cui sopra saranno erogati a tutte le imprese rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo che avranno presentato regolare istanza entro i termini stabiliti dal presente avviso con determinazione dell'importo per come definito al successivo art. 6, fino all'esaurimento delle risorse stanziato, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 tenuto conto del chiarimento fornito in merito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 494 del 21/10/2020.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene concesso nella forma del fondo perduto, fino a completo esaurimento dei fondi, mediante ripartizione per come di seguito indicato:

a) Una somma pari al 60 % dell'importo complessivo sarà suddivisa in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso

b) La restante percentuale pari al 30 % dell'importo complessivo sarà suddivisa in maniera direttamente proporzionale alle spese di gestione sostenute alle sole domande che dimostrano di aver sostenuto spese di gestione nell'anno 2021 superiori a euro 20.000,00.

L'ammissione al contributo sarà approvata con determinazione del Settore Servizi Sociali e pubblicata sull'albo Pretorio on-line dell'Ente, a valere a tutti gli effetti come notifica

La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2021 per far fronte a spese gestionali.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 4, secondo la modulistica allegata, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. **La presentazione dell'istanza potrà avvenire mediante presentazioni brevi-manu all'Ufficio Protocollo dell'Ente o trasmessa con modalità telematiche a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunevarapodio.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.11.2023. L'Ente non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;**
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. Nel caso di inoltro con modalità telematica la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente (file formato p7m)
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A (in bollo da € 16,00), dovrà

essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante. (all. B)
- Dichiarazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2021 (all. C e D)
- Dichiarazioni relative alla ritenuta di acconto (all. E)
- Dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati personali (all. F)
- Visura camerale ordinaria in corso di validità;

5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

6. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e i cui giustificativi di spesa decorrono a partire dal primo di gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenuto conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. In ogni caso le spese dovranno:

- ✓ Aver dato luogo ad un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario.
- ✓ Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti - a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno (non trasferibile e/o circolare), bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori

7. È **ammissibile una sola richiesta di contributo**. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

8. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci

ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede al controllo dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare:

- la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della presentazione entro i termini di scadenza,
- la conformità dell'istanza (allegato A) firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo

all'istante.

- Presenza degli ulteriori allegati predisposti dall'Ente debitamente compilati;

Le domande presentate oltre i termini stabiliti, prive di marca da bollo, di firma del legale rappresentante o mancanti in parti essenziali saranno dichiarate irricevibili ed escluse dal beneficio. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento.

Invero, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il RUP assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Il mancato riscontro entro i termini stabiliti costituirà causa di esclusione

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà, salvo proroghe ai termini di presentazione o causa di forza maggiore, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo e di concessione del beneficio economico.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, al termine delle operazioni di valutazione ed attribuzione del contributo, con apposito provvedimento approva l'elenco delle domande e ne pubblica l'esito all'albo Pretorio e sul sito del Comune di Varapodio.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione diretta o scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di **10** giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

In caso di mancata conferma, il contributo assegnato verrà ripartito tra le rimanenti istanze con le modalità descritte all'art. 6 del presente avviso;

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo, è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili. Qualora fosse necessario si procederà all'adozione di provvedimento di intervento sostitutivo con comunicazione dell'avvenuto versamento dell'importo all'ente debitore a cura del RUP;

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune

di Varapodio.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite pec all'indirizzo: polmun@pec.comunevarapodio.it oppure telefonando allo 096681116.
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.
4. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Varapodio nella persona del Sindaco pro-tempore
5. Responsabile del Trattamento Dati e Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza – Servizi Sociali e Servizi Demografici, Miliadò Angelica.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 15;
 - e) comunicare tempestivamente l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,

si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Varapodio.

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Varapodio che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Varapodio sezione “Amministrazione Trasparente”.